



COPIA

COMUNE DI GAIBA

PROVINCIA DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, ART. 1, C. 612, L. N. 190/2014.

L'anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di marzo alle ore 19:00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, formalmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

BERVEGLIERI ROBERTO - Sindaco	SINDACO	P
SORIANI STEFANO - Assessore - Vice Sindaco	ASSESSORE	P
ROSINI NIKJ - Assessore	ASSESSORE	P

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Dr. PRANDINI GINO.

Il SINDACO assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Ai sensi dell'art.49, comma 1°, del D.LGS. n. 267/2000 si esprime parere :
in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Leis Rosanna

LA GIUNTA COMUNALE

Acquisiti i pareri favorevoli ex artt. 49 e 147 bis d.lgs n. 267/2000;

Premesso che la legge di stabilita' 2015 (Legge 190/2014) all'art.1, comma 611, prevede che al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, gli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

Visto in merito il successivo comma 612, secondo il quale i sindaci, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.

Ricordata in merito la delibera di GC. n. 9 del 18/03/2015:

-di approvazione di tale piano di razionalizzazione delle Società e delle partecipazioni societarie, predisposto dal Sindaco;

-di redazione ed approvazione della Relazione Tecnica di cui al citato comma 612, art. 1, L. n. 190/14;

con cui si è dato atto che, non vengono operate riduzioni o eliminazioni di società o quote societarie di partecipazione.

Considerato che in base alla normativa sopra citata, entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione della relazione così come del piano, costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Ricordata anche la delibera di CC. n. 40 del 29.11.2011 di "Adesione alla società azienda servizi strumentali AS2 srl di Rovigo, dove questo Comune ha aderito con una quota di partecipazione pari al 0,09%. Sottoscrizione quote" che come risulta dallo statuto, ricompreso nell'atto costitutivo, svolge una serie di servizi a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica, di cui resta titolare l'Ente di riferimento e con i quali l'Amministrazione provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali. Tutte le attività della società strumentale sono rivolte essenzialmente alle Amministrazioni Comunali e non al pubblico. Sotto il profilo qualitativo, inoltre, la partecipazione in questa società "pubblica" (giacché deve essere partecipata solo da amministrazioni pubbliche locali) offre in sé una maggiore garanzia del corretto svolgimento di un servizio strumentale, deputato cioè a costituire supporto a funzioni amministrative ed istituzionali proprie di questo Comune.

Visto che il Comune ha aderito alla Società Cosecon S.p.a. il 13.06.2007, la quale ha mutato la propria denominazione in Attiva S.p.a., e che in data 29.11.2013 ha presentato

domanda di ammissione alla "procedura di concordato preventivo". La quota di partecipazione è pari al 0,03.

Dato che la finalità istituzionale delle disposizioni sopra riportate rimane quella prevista dai commi 27-29 dell'art.3 della legge 244/2007 e cioè il divieto di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, o la cui attività è reperibile dal "mercato", né assumere o mantenere partecipazioni anche di minoranza in tali società;

Vista la legge 190/2014

Visto il D.Lgs. 267/2000

Visto il bilancio di previsione 2016 in fase di redazione

Con votazione favorevole ed unanime

DELIBERA

1)Approvare la seguente relazione di risultato sul piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, ai sensi dell'art. 1, c. 611/614, L. n. 190/2014, predisposto dal Sindaco, dando atto che non ricorrono le condizioni normative dirette ad operare riduzioni o eliminazioni di società o quote societarie di partecipazione:

"Si dispone di dare adempimento alle disposizioni della legge di stabilita' 2015 (legge 190/2014) previste ai commi 611/614, dando atto, che il Comune di Gaiba continua a fare parte dell'Ambito Territoriale Ottimale "Polesine" ai sensi

della L.R. n. 5/1998 in applicazione della legge n.36/1994 s.m.i. e che sulla base di una convenzione stipulata in data 16/05/2005, come da delibera dell'Assemblea consorziale n.1 del 25/05/2004, l'A.T.O. Polesine ha conferito alla società a totale capitale pubblico denominata "Polesine Acque spa" la titolarità della gestione del servizio idrico integrato (S.I.I) dell'area gestionale del Polesine, società nella quale il Comune di Gaiba detiene una minima quota di partecipazione al capitale societario pari al 1,04% e che il servizio svolto dalla società rientra tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica a rete previsti dalla tabella III.1 della Relazione del Commissario Cottarelli;

Si dà atto che tale partecipazione non rientra tra quelle oggetto di riduzione o eliminazione entro il 31 dicembre 2015 in quanto la società Polesine Acque spa svolge un servizio indispensabile ed istituzionale e che l'esistenza dell'ambito sovracomunale, rappresenta già una certezza in termini di economie di scala che non possono essere raggiunte in servizi svolti su scala solo comunale ed inoltre tale servizio è caratterizzato da importanti investimenti in rete o infrastrutture o beni strumentali, il cui ritorno, tramite la tariffa praticata all'utenza, diventa elemento decisivo di sostenibilità del sistema e più facilmente raggiungibile su bacini di utenza più vasti;

Si dà inoltre atto che con la delibera la delibera di CC. n. 40 del 29.11.2011, questa Amministrazione comunale ha aderito alla società azienda servizi strumentali AS2 srl di Rovigo, approvandone lo statuto ed acquisendo una sola quota societaria pari al 0,09%;

Anche tale partecipazione non rientra tra quelle oggetto di riduzione o eliminazione in quanto come risulta dallo statuto, svolge una serie di servizi a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica, di cui resta titolare l'Ente di riferimento e con i quali l'Amministrazione provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali. Tutte le attività della società strumentale sono rivolte essenzialmente alle Amministrazioni Comunali e non al pubblico. Sotto il profilo qualitativo, inoltre, la partecipazione in questa società "pubblica" (giacché deve essere partecipata solo da amministrazioni pubbliche locali) offre in sé una maggiore garanzia del corretto svolgimento di un servizio strumentale, deputato cioè a costituire supporto a funzioni amministrative ed istituzionali proprie di questo Comune.

2) Di dare atto che la ex COSEN S.p.A. – ATTIVA è in fase di liquidazione giudiziaria e pertanto si rimane in attesa di ulteriori provvedimenti giudiziari;

Si continua ad effettuare comunque i controlli sul rispetto delle seguenti normative:

-art.1, commi 725, 726, 727 della legge 296/2006 (entità massima dei compensi degli amministratori della società partecipata)

-art.1, comma 729 della legge 296/2006 e art.4, commi 4 e 5 del D.L. 95/2012 (numero massimo dei consiglieri nella società partecipata);

-art. 1, comma 718 della legge 296/2006 (divieto di percepire compensi da parte degli amministratori comunali se nominati membri dell'organo amministrativo della società partecipata);

-art.1, comma 734 della legge 296/2006 (divieto di nomina di amministratore in caso di perdite reiterate della società partecipata);

-art.3 bis, comma 6 del D.L. n.138/2011 (acquisto di beni e servizi ai sensi del D.Lgs. n.163/2006 da parte della società partecipata);

-art.35, comma 3 del D.L. n.165/2001 e art.1, comma 557 e 558 della legge n.147/2013 (reclutamento del personale e conferimento di incarichi)."

3) Trasmettere la presente relazione alla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, e darne pubblicazione sul sito web del Comune.

Con separata votazione unanime

DELIBERA

Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ex art. 134, c. 4, dlgs n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to BERVEGLIERI ROBERTO - Sindaco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. PRANDINI GINO

N. Reg. Pubbl. 167.

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Art. 124. comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Io sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE certifico che l'avanti esteso verbale viene pubblicato, a cura del Messo Comunale, il giorno 05-04-2016 all'Albo pretorio on-line del Comune, ove resterà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SITTA PAOLO

F.to Dr. PRANDINI GINO

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000;

E' stata affissa a questo albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ senza reclami.

E' divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000

Dalla Residenza Comunale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F. to Dr. PRANDINI GINO

E' copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 05-04-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. PRANDINI GINO





COMUNE DI GAIBA

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE (LEGGE 190/2014 ART.1, COMMI 611/614). RELAZIONE DI RISULTATO.

Ricordata la legge di stabilita' 2015 (Legge 190/2014) all'art.1, comma 611, che prevede che al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, gli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;

Ricordata la relazione tecnica sul piano di razionalizzazione, approvata con delibera di GC. n. 9 del 18/03/2015 ai sensi del successivo comma 612;

Dato che ai sensi dello stesso comma 612, entro il 31 marzo 2016, il Sindaco predispose una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Si da' atto, che il Comune di Gaiba continua a fare parte dell'Ambito Territoriale Ottimale "Polesine" ai sensi della L.R. n. 5/1998 in applicazione della legge n.36/1994 s.m.i. e che sulla base di una convenzione stipulata in data 16/05/2005, come da delibera dell'Assemblea consorziale n.1 del 25/05/2004, l'A.T.O. Polesine ha conferito alla società a totale capitale pubblico denominata "Polesine Acque spa" la titolarità della gestione del servizio idrico integrato (S.I.I) dell'area gestionale del Polesine, società nella quale il Comune di Gaiba detiene una minima quota di partecipazione al capitale societario pari al 1,04% e che il servizio svolto dalla società rientra tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica a rete previsti dalla tabella III.1 della Relazione del Commissario Cottarelli;

Pertanto tale partecipazione non rientra tra quelle oggetto di riduzione o eliminazione in quanto la società Polesine Acque spa svolge un servizio indispensabile ed istituzionale e che l'esistenza dell'ambito sovracomunale, rappresenta già una certezza in termini di economie di scala che non possono essere raggiunte in servizi svolti su scala solo comunale ed inoltre tale servizio è caratterizzato da importanti investimenti in rete o infrastrutture o beni strumentali, il cui ritorno,



COMUNE DI GAIBA

tramite la tariffa praticata all'utenza, diventa elemento decisivo di sostenibilita' del sistema e piu' facilmente raggiungibile su bacini di utenza piu' vasti;

Si da' inoltre atto che con la delibera di CC. n. 40 del 29.11.2011, questa Amministrazione comunale ha aderito alla societa' azienda servizi strumentali AS2 srl di Rovigo, approvandone lo statuto ed acquisendo una sola quota societaria, pari al 0,09%;

Anche tale partecipazione non rientra tra quelle oggetto di riduzione o eliminazione in quanto come risulta dallo statuto, svolge una serie di servizi a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica, di cui resta titolare l'Ente di riferimento e con i quali l'Amministrazione provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali. Tutte le attività della società strumentale sono rivolte essenzialmente alle Amministrazioni Comunali e non al pubblico. Sotto il profilo qualitativo, inoltre, la partecipazione in questa società "pubblica" (giacchè deve essere partecipata solo da amministrazioni pubbliche locali) offre in sé una maggiore garanzia del corretto svolgimento di un servizio strumentale, deputato cioè a costituire supporto a funzioni amministrative ed istituzionali proprie di questo Comune.

Il Comune ha aderito alla Società Cosecon Spa il 13.06.2007, la quale ha mutato la propria denominazione in Attiva SpA e, che in data 29.11.2013 ha presentato domanda di ammissione alla "procedura di concordato preventivo". La quota di partecipazione è pari al 0,03.

Si ritiene doveroso continuare ad effettuare comunque i controlli sul rispetto delle seguenti normative:

- art.1, commi 725, 726, 727 della legge 296/2006 (entita' massima dei compensi degli amministratori della societa' partecipata)
- art.1, comma 729 della legge 296/2006 e art.4, commi 4 e 5 del D.L. 95/2012 (numero massimo dei consiglieri nella societa' partecipata);
- art. 1, comma 718 della legge 296/2006 (divieto di percepire compensi da parte degli amministratori comunali se nominati membri dell'organo amministrativo della societa' partecipata);
- art.1, comma 734 della legge 296/2006 (divieto di nomina di amministratore in caso di perdite reiterate della societa' partecipata);
- art.3 bis, comma 6 del D.L. n.138/2011 (acquisto di beni e servizi ai sensi del D.Lgs. n.163/2006 da parte della societa' partecipata);
- art.35, comma 3 del D.L. n.165/2001 e art.1, comma 557 e 558 della legge n.147/2013 (reclutamento del personale e conferimento di incarichi)."

Il Sindaco
Berveglieri Dr. Roberto